RAGGIUNGERE
La cultura del viaggiare

MODULO DI ADESIONE

BERNA E BASILEA

Dal 12 al 14 Marzo 2027

Il Viaggiatore

NOME E COGNOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO	
CAP	CITTA'
COD. FISCALE	
TELEFONO	
EMAIL	

in proprio e quale rappresentante degli altri Viaggiatori di cui sotto, in solido con essi:

NOME E COGNOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO	
CAP	CITTA'
COD. FISCALE	
TELEFONO	
EMAIL	

SERVIZI RICHIESTI	**€ per persona**	**N°**	**Totale**
Quota in camera doppia	€ 950,00		
Supplemento camera singola	€ 195,00		
Assicurazione annullamento*	€ 70,00		
TOTALE			

Segnalazioni, esigenze alimentari o di deambulazione:

** Quota calcolata sulla tariffa in camera doppia e da riconfermare a seconda dei servizi inclusi. Non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica.*

Dati per fatturazione

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
P. IVA
C. F.
CODICE UNIVOCO O PEC

Per completare l'iscrizione, la invitiamo a versare l'acconto del 30% sul programma di viaggio più la quota assicurativa (qualora avesse deciso di stipularla) sulle seguenti coordinate bancarie:

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.
IBAN: IT20P0630530980000300006814
BIC SWIFT SARCIT2SXXX
Indicando nella causale: "Berna e Basilea + cognome/nome + n° partecipanti".

Il Viaggiatore sottoscrive in proprio e quale rappresentante degli altri Viaggiatori, in solido con essi, per accettazione di tutte le condizioni del Contratto, composto dal Programma di Viaggio, dalle Condizioni di partecipazione e dal presente Modulo di adesione, tutti contestualmente consegnati da Raggiungere in fase precontrattuale.

Il Viaggiatore _____

Data e luogo _____

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI DI RAGGIUNGERE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1- Le presenti condizioni si applicano ai contratti (qui di seguito "**Contratto**") di pacchetto turistico per la prestazione di una combinazione di servizi turistici ai sensi degli artt. 32 e ss. del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) (qui di seguito anche "**Viaggio**") offerti da Raggiungere Tour Operator Srl a socio unico (qui di seguito "**Raggiungere**"), i quali sono composti da: a) il **Modulo di adesione**, b) il **Programma di Viaggio**, c) le presenti **Condizioni di partecipazione**. In caso di contrasto tra le previsioni presenti in ciascuno dei predetti tre documenti, l'ordine di prevalenza segue l'ordine con il quale sono sopra indicati (a, b, c).
1.2- I documenti b) e c) contengono le **informazioni precontrattuali** di cui agli artt. 34 e 36, comma 5, del Codice del turismo, oltre al Modulo informativo standard **Allegato A del Codice del turismo**, parimenti inviato al Viaggiatore prima della conclusione del Contratto.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La conclusione del Contratto è condizionata a: i) accettazione, da parte di Raggiungere, della richiesta di partecipazione del Viaggiatore formulata tramite compilazione e sottoscrizione del Modulo di adesione con accettazione, anche quale rappresentante degli altri Viaggiatori, in solido con essi, di tutte le condizioni del Contratto nonché ii) al versamento dell'acconto, che, in caso di mancata accettazione da parte di Raggiungere, verrà restituito al Viaggiatore.

3. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
3.1- La quota di partecipazione al Viaggio e i servizi in essa compresi sono indicati nel Programma di Viaggio
3.2- Il giorno dell'invio del Modulo di adesione, dovrà essere versato un **acconto** nella misura indicata nel Programma di Viaggio, il **saldo** sarà dovuto nell'importo ed entro il termine indicato sempre nel Programma di Viaggio [in assenza di diversi termini, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio]. In caso di adesioni effettuate nei 30 (trenta) giorni precedenti la data di previsto inizio del Viaggio, il giorno dell'invio del Modulo di adesione, dovrà essere versata l'**intera quota** di partecipazione al Viaggio.
3.3- Qualsiasi **ritardo** nel versamento delle somme dovute costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 8.

4. REVISIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
4.1- Dopo la conclusione del Contratto, il prezzo può essere **aumentato o ridotto** in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel Contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4.2- In caso di **diminuzione** del prezzo, Raggiungere detrarrà, dal rimborso dovuto al Viaggiatore, le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive.
4.3- Se l'**aumento** di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8% del prezzo complessivo del Contratto, si applica l'art. 6.
4.4- Raggiungere comunicherà al Viaggiatore l'aumento di prezzo, unitamente alla relativa motivazione, almeno **20 (venti) giorni prima** della data di previsto inizio del Viaggio.

5. CESSIONE DEL CONTRATTO
5.1- Entro e non oltre **7 (sette) giorni prima** della data di previsto inizio del Viaggio, il Viaggiatore, previo preavviso scritto (inclusa posta elettronica) a Raggiungere, può cedere il Contratto a una persona che soddisfi **tutti i requisiti** per la fruizione del servizio stabiliti nel Programma di Viaggio, ivi inclusi passaporto, visti, vaccinazioni, sistemazioni alberghiere. Il Viaggiatore e il suo cessionario sono **solidalmente responsabili** per il pagamento del saldo del prezzo e per gli eventuali altri oneri, inclusi diritti, imposte, spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti da tale cessione.
5.2- Raggiungere informa il Viaggiatore dei **costi** effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute da Raggiungere in conseguenza della cessione del Contratto.

6. MODIFICA DELLE CONDIZIONI
6.1- Prima della data di previsto inizio del Viaggio, Raggiungere può apportare modifiche unilateralmente alle condizioni del Contratto, ad eccezione del prezzo di cui all'art. 4, se sono di **scarsa importanza**, quale si conviene di considerare il differimento o l'anticipo dalla data prevista di partenza o di ritorno dal Viaggio in misura inferiore alle 48 (quarantotto) ore.
6.2- Se, prima della data di previsto inizio del Viaggio, Raggiungere:
a) è costretta a modificare **in modo significativo** una o più **caratteristiche principali** dei servizi turistici di cui all'art. 34.1.a del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) o
b) non può soddisfare le **richieste specifiche** di cui all'articolo 36.5.a del Codice oppure
c) propone di **aumentare il prezzo** del Contratto di **oltre l'8%** di cui all'art. 4,
Raggiungere informa il Viaggiatore riguardo a: i) le modifiche, ii) la loro incidenza sul prezzo e iii) il suo diritto di - entro il **termine ragionevole** comunicato o, in difetto di precisazione, **2 (due) giorni** - **accettare** le modifiche proposte oppure **recedere** dal Contratto, senza dover corrispondere spese di recesso. In quest'ultimo caso, Raggiungere può offrire al Viaggiatore stesso un **pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore**, informandolo del relativo prezzo.
6.3- In caso di mancata accettazione, da parte del Viaggiatore, delle modifiche o del pacchetto sostitutivo, Raggiungere **rimborsa**, entro **14 (quattordici) giorni** dal recesso dal Contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.1.b, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7. La mancata risposta scritta del Viaggiatore entro il termine comunicato, comporta l'**accettazion**e delle modifiche.
6.4- Se le modifiche del Contratto o il pacchetto sostitutivo comportano una qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un'adeguata **riduzione del prezzo**.

7. RECESSO DEL VIAGGIATORE
7.1 - **Prima della data di previsto inizio del Viaggio**, il Viaggiatore può **recedere** dal Contratto verso rimborso a Raggiungere dei costi di gestione della pratica e dei seguenti importi standard:
- 10% (dieci per cento) della quota di partecipazione dal giorno dell'adesione fino a 60 (sessanta) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio;
- 30% (trenta per cento) della quota di partecipazione da 59 (cinquantanove) a 46 (quarantasei) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio;
- 50% (cinquanta per cento) della quota di partecipazione da 45 (quarantacinque) a 31 (trentuno) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio;
- 75% (settantacinque per cento) della quota di partecipazione da 30 (trenta) a 15 (quindici) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio,
- 100% (cento per cento) della quota di partecipazione da 14 (quattordici) giorni dalla data di previsto inizio del Viaggio sino a tutta la durata del Viaggio.

7.2 - In caso di **circostanze inevitabili e straordinarie** verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze (quali si intendono situazioni fuori dal controllo del Viaggiatore e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure) e che hanno un'**incidenza sostanziale sull'esecuzione** del Contratto o **sul trasporto di passeggeri verso la destinazione**, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto **prima della data di previsto inizio del Viaggio**, senza corrispondere spese di recesso ed al **rimborso** integrale dei pagamenti effettuati in base al Contratto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
7.3 - In caso di Contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere entro un periodo di **5 (cinque) giorni** dalla conclusione del Contratto, **senza penali**.

8. RECESSO DI RAGGIUNGERE
8.1 - Prima della data di previsto inizio del Viaggio, Raggiungere può recedere dal Contratto e offrire al Viaggiatore il **rimborso** integrale dei **pagamenti** effettuati, ma non è tenuta a versare un indennizzo supplementare, se:
a) il **numero di persone** aderenti al Viaggio è inferiore al minimo previsto dal Contratto; in tal caso, Raggiungere comunica il recesso dal Contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel Contratto non inferiore a: i) 20 (venti) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio, se di durata superiore a 6 (sei) giorni; ii) 7 (sette) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio, se di durata tra 2 (due) e 6 (sei) giorni; iii) 48 (quarantotto) ore prima della data di previsto inizio del Viaggio, se di durata inferiore a 2 (due) giorni.
b) Raggiungere non è in grado di eseguire il Contratto a causa di **circostanze inevitabili e straordinarie** e comunica il recesso senza ingiustificato ritardo prima della data di previsto inizio del Viaggio.
8.2 – Raggiungere procede a tutti i **rimborsi** prescritti a norma degli artt. 7.3 e 8.1 oppure, con riguardo a quanto previsto all'art. 7.1, rimborsa qualunque pagamento effettuato dal Viaggiatore per il Contratto, dopo aver detratto le somme ivi indicate, entro **14 (quattordici) giorni dal recesso**.

9. INADEMPIMENTO DI RAGGIUNGERE
9.1. - Il Viaggiatore **informa** Raggiungere, tempestivamente e con la **massima sollecitudine** possibile nelle circostanze del caso, di eventuali non conformità rilevate durante l'esecuzione del Contratto; in tali casi, Raggiungere **interverrà** (senza con ciò nulla riconoscere, impregiudicato, quindi, l'accertamento dell'effettività della non conformità lamentata), a meno che ciò risulti **impossibile** oppure **eccessivamente oneroso**, tenuto conto dell'entità della non conformità e del valore dei servizi turistici interessati.
9.2. - Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 9.1, se Raggiungere non pone rimedio alla non conformità lamentata entro un **periodo ragionevole** comunicato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del Viaggio, il Viaggiatore può ovviare personalmente alla non conformità difetto e chiedere il **rimborso** delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se Raggiungere **rifiuta** rimediare alla non conformità o se è necessario ovviarvi **immediatamente**, non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.
9.4 - Se Raggiungere **non pone rimedio** alla non conformità regolarmente contestata come indicato agli artt. 9.1 e 9.2, e accertata, se del caso successivamente, si applica l'art. 11.
9.5 - Se la predetta non conformità costituisce un **inadempimento di non scarsa importanza** e Raggiungere non vi ha posto tempestivamente rimedio entro il periodo **ragionevole** di cui all'art. 9.2, il Viaggiatore può comunicare per iscritto a Raggiungere i) la **risoluzione**, senza spese e con effetto immediato, del Contratto, ii) la richiesta di una **riduzione** del prezzo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni.
9.6 - Se, in seguito all'intervento di Raggiungere, si accerta, anche successivamente, che la non conformità contestata dal Viaggiatore è **infondata**, o la tempistica indicata dal Viaggiatore per ovviarvi era **incongrua**, il Viaggiatore è tenuto a risarcire Raggiungere del danno subito.

10. FORZA MAGGIORE
10.1 - Se, in corso d'esecuzione, per **circostanze sopravvenute non imputabili** a Raggiungere, è impossibile fornire una **parte sostanziale**, per valore o qualità, dei servizi turistici, Raggiungere offre, senza supplemento di prezzo, **soluzioni alternative di qualità adeguata**, ove possibile equivalente o superiore, affinché l'esecuzione del Contratto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato.
10.2- Se le soluzioni alternative proposte sono di qualità inferiore rispetto al Contratto, Raggiungere riconosce al Viaggiatore un'**adeguata riduzione del prezzo**. Il Viaggiatore può **respingere** le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili al Contratto o se la riduzione del prezzo è inadeguata.
10.3- Se è **impossibile** predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore **respinge** proposte conformi, al Viaggiatore è riconosciuta una **riduzione** del prezzo.
10.4- In caso di inadempimento da parte di Raggiungere dell'obbligo di offerta di cui sopra, si applica l'art. 9.6.

11. RESPONSABILITA' DI RAGGIUNGERE
11.1 - In caso di **non conformità**, il Viaggiatore ha diritto:
a) ad un'adeguata **riduzione** del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stata la non conformità, a meno che essa sia imputabile al Viaggiatore o a suoi aventi causa;
b) al risarcimento dei **danni** subiti in conseguenza di una non conformità, a meno che essa sia imputabile al Viaggiatore o a un terzo o sia imprevedibile o inevitabile oppure sia dovuta a circostanze inevitabili e straordinarie, quali si intendono situazioni fuori dal controllo di Raggiungere e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.
11.2 – A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei casi di esenzione della responsabilità di Raggiungere di cui all'art. 11.1 i seguenti casi:
- il Viaggiatore non si presenti nella data, ora e luogo indicati da Raggiungere per la partenza;
- mancanza o irregolarità o intervenuta scadenza del periodo di validità, anche sopravveniente nel corso del Viaggio, di passaporto, visti, patenti o altri documenti personali richiesti per l'espatrio o per l'attestazione dell'assolvimento di obblighi vaccinali o di altre formalità sanitarie o di altro genere, quali richiesti nel Programma di Viaggio o in base a successive modifiche normative;
- inosservanza da parte del Viaggiatore di raccomandazioni, avvertenze o indicazioni fornite da Raggiungere, dai suoi aventi causa, quali i terzi fornitori di servizi, o contenute nel Programma di Viaggio;
- iniziative autonome del Viaggiatore;
- prestazioni dei servizi non inclusi nel Contratto.

11.4 – In ogni caso, il risarcimento cui è tenuta Raggiungere, salvo che per danni alla persona o causati intenzionalmente o per sua colpa, non può superare **triplo** del prezzo totale del Contratto.
11.5 - A Raggiungere si applicano le limitazioni previste dalle **convenzioni internazionali** in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del **risarcimento -** o alle condizioni a cui è dovuto - da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
11.6 – Il diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente articolo non pregiudica i **diritti** dei viaggiatori previsti dal reg. (CE) n. 261/2004, dal reg. (CE) n. 1371/2007, dal reg. (CE) n. 392/2009, dal reg. (UE) n. 1177/2010 e dal reg. (UE) n. 181/2011, nonché dalle **convenzioni internazionali**, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Contratto e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali **sono da detrarsi gli uni dagli altri**.
11.7 - Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo è condizionato alla **tempestività** della relativa comunicazione scritta a Raggiungere e si prescrive in **2 (due) anni**, a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni alla persona, che si prescrive in **3 (tre) anni** a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per tale tipo di risarcimento dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel Contratto.

12. ASSISTENZA
12.1 – Raggiungere presta **adeguata assistenza** al Viaggiatore che si trova in **difficoltà**, in particolare fornendo le opportune **informazioni** riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendolo nell'effettuare comunicazioni a distanza e a trovare servizi turistici alternativi.
12.2 – Raggiungere può addebitare un **costo ragionevole** per tale assistenza qualora il problema sia stato causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

13. ASSICURAZIONE DEL VIAGGIATORE
Tutti i partecipanti ai viaggi di Raggiungere beneficiano della copertura assicurativa "CEAssistance + Bagaglio", che dà diritto di usufruire, in caso di necessità, delle prestazioni descritte nel certificato che viene consegnato dopo la conclusione del Contratto e che, prima di tale momento, può essere richiesto in visione a Raggiungere.

14. ASSICURAZIONE DI RAGGIUNGERE
Raggiungere è coperta da **polizza assicurativa** Allianz Global Assistance S.p.A. n° 195782, per la responsabilità civile di cui agli artt. 15 e 16 del D.L. 111/95.

15. CONTROVERSIE
Il Contratto è sottoposto alla legge italiana e, per qualsiasi controversia da esso derivante o comunque ad esso connessa, ivi incluse quelle relative alla loro validità, esecuzione ed interpretazione, è competente in via esclusiva il **foro di Torino**.

Organizzazione tecnica:
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR srl a socio unico
Lungo Dora Colletta 75 – 10153 Torino
Tel. +390116604261 Fax: +390116604263
Email: info@raggiungere.netAutorizz. Com. Torino n. 45446/2002/1
Direttore tecnico: Marina Emprin Gilardini